

N. R.G. 36273/2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36273/2019 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. VINTI STEFANO e dell'avv. BARRECA CARMELO (BRRCLM61B04C351R), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA, 88 presso il difensore avv. VINTI STEFANO

Ricorrente

contro

[REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] LIMITED con il patrocinio dell'avv. GALLARINI ANDREA, dell'avv. ASSENZA AURELIO, dell'avv. MAGGIORE MASSIMO e dell'avv. JURISCH NATALIA, elettivamente domiciliate in MILANO, VIA VIVAIO, 6 presso il difensore

Resistenti

**CONCLUSIONI:** Le parti hanno concluso come da verbali di udienza del giorno 8 ottobre 2020

**OGGETTO:** Ricorso in materia di illecito trattamento dei dati personali

**In fatto e in diritto**

Con ricorso depositato il 27 giugno 2019 Francesco Corallo ha evocato in giudizio la [REDACTED] Ltd. Spa (già Thomson Reuters Markets Italia spa) e la [REDACTED] Limited (già Reuters Limited), quali soggetti titolari del trattamento dati e comunque coinvolti nella commercializzazione degli accessi al data base "world check", chiedendo: "a) accertare l'illecito trattamento dei dati giudiziari in danno del ricorrente e per l'effetto ordinare ai resistenti la cancellazione dei dati personali ad esso riferiti e del

pagina 1 di 15



*profilo creato, ordinando ed inibendo qualunque ulteriore cessione e/o accesso a terzi soggetti tramite il data base World Check e/o qualunque altra forma di diffusione e commercializzazione; b) ordinare altresì ai resistenti di rivelare e render noto al sig. C. i nomi e le generalità di tutte le persone, fisiche e giuridiche, a cui i suddetti dati personali profili sono stati venduti (ciò peraltro potrà consentire di contattarli e ripristinare in parte la lesione della propria immagine); c) fissare, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, in caso di violazione, una somma idonea a scongiurare ulteriori violazioni dei diritti del Sig. C., per il cui ammontare si possono utilizzare per analogia i criteri indicati nello stesso Regolamento, laddove si prevedono all'art. 83.5 - quali sanzioni per le violazioni afferenti la tutela degli interessati, come nel caso di specie – sanzioni che possono giungere sino ad EU 20.000.000,00 ovvero sino al 4 % del fatturato mondiale delle imprese, con vittoria di spese di lite”.*

A sostegno delle domande spiegate, parte ricorrente ha dedotto: che, prima dell'instaurazione della presente controversia, il Tribunale di Roma (adito ai sensi dell'art. 700 c.p.c.) aveva ritenuto la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, mentre quest'ultimo Tribunale, adito in via cautelare, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione e competenza territoriale, aveva rigettato il ricorso per carenza del *periculum in mora*; che il sig. C., imprenditore operante in Italia dal 2004 nel settore del gioco lecito da intrattenimento (tramite la sua società G. S.), era da tempo vittima di un illecito trattamento dei propri dati personali da parte del gruppo Thomson R. che gestisce e commercializza il data base denominato “World Check”; che, tramite il suddetto servizio, la T. R. (oggi R. ltd) raccoglie, tratta, organizza e crea dei profili personalizzati dei soggetti ivi “schedati”, utilizzando illegittimamente ed illecitamente i dati personali degli interessati, il tutto per esclusivi fini imprenditoriali, concedendo, dietro versamento del relativo corrispettivo, a soggetti terzi l'accesso ai dati ed ai profili raccolti e creati, senza che (nel caso in ispecie) sia mai intervenuto il consenso dell'interessato, ed essendo stata anzi più volte ribadita la contrarietà a tale attività di raccolta, trattamento, profilazione e vendita dei propri dati personali; che, a causa ed in correlazione alla commercializzazione dei dati personali del sig. C., e dei “profili” negativi emersi da tali divulgazioni dei propri dati personali, le principali banche (quali, a titolo di esempio, la H. di Londra e l'istituto neozelandese C. e D. di B. S.) avevano comunicato al ricorrente la chiusura dei conti alle sue società; che il trattamento illegittimo dei dati era avvenuto ad opera della società inglese che gestisce la banca dati World Check (T. R. Corporation), per l'intera Europa R. LIMITED, con sede in Londra; che la predetta società opera in Italia tramite la T. R. M. spa (oggi come detto rinominata R. Spa) con sede in Milano; che quest'ultima società ha nel suo oggetto sociale la “b) la distribuzione e la vendita in qualunque forma, anche di commissionario, di servizi attinenti all'informazione di natura



societaria, economica e/o finanziaria”; che la R. S.p.A. è a sua volta interamente partecipata dalla T. n R. H. S.p.A. (a sua volta partecipata interamente dalla T. R. F. SA Lussemburgo, che, sua volta, è partecipata dalla T. R. Corporation, che gestisce materialmente il sito e la banca World Check); che, in particolare, la sussidiaria R. SpA commercializza in Italia i dati personali raccolti da WORLD CHECK ed i profili personalizzati creati utilizzando tali dati personali; che, nonostante una specifica richiesta, le società resistenti aveva continuato ad illegittimamente raccogliere, profilare e commercializzare i dati personali del sig. C.

Premessi tali elementi in fatto, parte ricorrente ha ribadito la giurisdizione del giudice italiano adito (atteso che la R. iv I. doveva essere considerata uno stabilimento della società che gestiva il servizio di World Check e che il sig. C. aveva la residenza abituale a Roma); che l’attività di trattamento dati e di profilazione posta in essere dalle società resistenti era contraria alle disposizioni del GDPR, in quanto priva di una base giuridica; che, in particolare, i dati oggetto del trattamento erano esclusivamente dati giudiziari, che dovevano essere trattati nel rispetto dell’art. 10 del Regolamento.

Ritualmente citate si sono costituite la R. L. e la R. I. S.p.A. eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano (in quanto il ricorrente non aveva la residenza abituale in Italia e in ragione del fatto che la R. iv I. S.p.A. non poteva essere considerata uno stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento dei dati, come richiesto dall’art. 79 del GDPR). Nel merito hanno dedotto: che *World-Check* è un servizio che fornisce informazioni in grado di aiutare determinati soggetti (quali istituzioni finanziarie e bancarie, studi professionali, governi, forze dell’ordine, autorità regolatorie) nel porre in essere attività di *due diligence* e altre attività di monitoraggio della propria clientela, al fine di conformarsi, tra gli altri, agli obblighi di adeguata verifica a loro imposti - nel pubblico interesse - dalla normativa antiriciclaggio e di contrasto alla corruzione ed al finanziamento del terrorismo; che il trattamento dei dati in esame era fondato sulla base giuridica di cui all’art 6, comma 1, lettera f) – legittimo interesse di terzi, quali i soggetti obbligati e, in particolare, le banche -; che il trattamento doveva, pertanto, ritenersi lecito.

All’esito dell’udienza del 12.12.2019 il Giudice ha assegnato alle parti termine per note (con particolare riferimento all’eccezione di difetto di giurisdizione), rinviando all’udienza del 3.3.2020. Quest’ultima udienza, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è stata rinviata all’udienza dell’8.10.2020.

All’udienza dell’8.10.2020 le parti hanno discusso il ricorso ed il giudice ha deciso la causa dando lettura del dispositivo alle parti presenti.



L'eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dalla difesa delle resistenti è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.

Va in premessa ricordato che, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (*ex plurimis*, Cass. ss.uu. n. 17461 del 2006; n. 8095 e n. 16296 del 2007; n. 8034 del 2011), la giurisdizione si determina sulla base della domanda, individuata con riferimento al c.d. *petitum* sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, della *causa petendi*, ossia della oggettiva natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata, dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione. Nel caso in esame, il sig. G. [REDACTED] ha lamentato la lesione del suo diritto all'identità personale, vulnerata dall'(asserito) illecito trattamento dei suoi dati personali.

Occorre, pertanto, partire dal disposto dell'art. 79 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE/2016/678 (di seguito, GDPR). La norma in esame – rubricata "*Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento*" e contenuta nel capo sui "*Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni*" – dispone, al primo comma: "*Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'art. 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento*". Il secondo comma dispone, inoltre, che: "*Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri*".

Non appare inutile precisare che la disposizione in esame – volta ad individuare le autorità giurisdizionali dinanzi alle quali promuovere le azioni "nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento" – è prevista all'interno di una norma che disciplina il diritto "ad un ricorso giurisdizionale effettivo".

Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che gli amministrati traggono dal diritto dell'Unione, per come riconosciuto dalla Corte di Giustizia (Cfr. CGCE, C-222/84, *Johnston*; CGCE, sent. 25 luglio 2002, C-459/99, *MRAX*, punto 101, in materia di permessi di soggiorno; CGUE, sent.



del 29 ottobre 2009, C-63/08, *Pontin*, punti 4 ss.) è un principio generale, discendente dal dovere generale di leale collaborazione in capo agli Stati membri, il quale investe anche le autorità giurisdizionali nazionali, nel senso che queste ultime devono assicurare sempre e in ogni caso una protezione giudiziaria effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione (CGCE, sent. del 16 dicembre 1976, C-33/76, *Rewe*, EU:C:1976:188, § 5; sent. del 22 maggio 2003, C-462/99, *Connect Austria*, §§ 38-42; sent. del 13 marzo 2007, C-432/05, *Unibet*, EU:C:2007:163, §§ 41-42; sent. dell'8 novembre 2016, C-243/15, *Lesoochránárske zoskupenie VLK*, EU:C:2016:838, § 50, nonché, in tal senso, sent. del 9 febbraio 2017, C-560/14, *M*, EU:C:2017:101, § 30 e giurisprudenza citata), quale è quello della protezione dei dati personali.

Tale principio costituisce un principio generale del diritto dell'Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e poi ribadito all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. E' dunque compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall'art. 4 TUE, garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti agli individui, in forza delle norme del diritto dell'Unione. Le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi in materia interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). Con riferimento a tali principi, atteso il contenuto diverso di ciascuno di essi, nonché l'autonomia di ciascuno rispetto all'altro, non pare inutile precisare che l'abbinamento tra principio di effettività e principio di equivalenza è frutto della tradizione giurisprudenziale della Corte di Giustizia.

L'art. 47 della citata Carta, dispone, infine, al comma 1, che "Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo" e, al comma 2, che "Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, preconstituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare." Viene, pertanto, affermata l'esigenza di dare attuazione alla pretesa di un rimedio effettivo, inteso come predisposizione di adeguati strumenti di tutela ed idonee fattispecie processuali, capaci di garantire la piena soddisfazione dei diritti e degli interessi tutelati.

La Corte di Cassazione ha qualificato il principio di effettività come regola-cardine dell'ordinamento costituzionale, volto ad assicurare il diritto "ad un rimedio adeguato al soddisfacimento del bisogno di



tutela di quella... unica e talvolta irripetibile situazione sostanziale di interesse giuridicamente tutelato”  
(Cfr. Cass. 4 giugno 2015, n. 11564; Cass. 17 settembre 2013, n. 21255).

Tanto premesso, prima di procedere all'interpretazione dell'art. 79 alla luce delle disposizioni del Regolamento 1215/2012, occorre soffermarsi sulle due fattispecie previste dalla norma in esame: la residenza abituale dell'interessato o la presenza, nello stato membro in cui è stata promossa l'azione giurisdizionale, di uno “stabilimento” del titolare o del responsabile del trattamento.

Con riferimento alla **residenza abituale** dell'interessato, la Suprema Corte – chiamata a pronunciarsi sulla corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi stati membri dell'Unione europea, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del regolamento Cee n. 2201 del 2003 - ha definito che concetto di "residenza abituale", *“come luogo in cui l'interessato ha fissato con carattere di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi, con chiara natura sostanziale e non meramente formale o anagrafica del concetto di cui sopra in base al diritto comunitario, essendo rilevante a individuare tale residenza "effettiva", ai sensi del regolamento stesso, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e eventualmente lavorativa, alla data di proposizione della domanda”*.

Per individuare la residenza abituale dell'interessato (nozione autonoma del diritto dell'Unione Europea), dunque, occorre aver riguardo ad una situazione di fatto che consenta di ritenere che in un determinato luogo, l'interessato svolga, in modo concreto e continuativo, la propria vita personale ed eventualmente lavorativa.

Nel caso in esame la difesa di parte ricorrente ha allegato che il sig. C. ha la residenza abituale a Roma sulla base dei seguenti elementi: egli ha indicato proprio Roma all'autorità giudiziaria quale luogo per le verifiche ed i controlli previsti durante la sua sottoposizione all'obbligo di dimora; il ricorrente ha concluso un contratto di affitto per un immobile, sito a Roma, per la durata di 4 anni, a far data dall'11.5.2018; pur avendo la residenza anagrafica a Santo Domingo, egli risiede abitualmente a Roma ed in questa città vi è il centro principale dei suoi affari, atteso che ivi ha sede la stabile organizzazione della sua società G. S. s.r.l., in Via. 66; dal punto di vista affettivo, deve essere considerato che il fratello del ricorrente vive a Roma e che la madre dello stesso vive a Catania.

Tali elementi, ad avviso del giudicante, non provano che il ricorrente abbia una residenza abituale in Italia.

In primo luogo, con riferimento all'indicazione all'autorità giudiziaria del luogo, sito in Roma, ove



esperire i controlli della misura dell'obbligo di dimora, si osserva come tale elemento – funzionale al raggiungimento dell'interesse dalla giustizia a che l'indagato non lasci il territorio nazionale - non dimostri, in alcun modo che, prima dell'applicazione della detta misura, il sig. C. [redacted] avesse stabilito il proprio centro di interessi a Roma.

In merito al contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, via C. [redacted] n. 3 (peraltro indirizzo diverso da quello ove, come indicato in ricorso, il ricorrente si dichiara domiciliato), si osserva come il dato formale della conclusione di un contratto di locazione – non accompagnato da altri elementi che consentano di ritenere che in quel luogo il ricorrente abbia effettivamente stabilito il proprio centro di interessi – appaia del tutto irrilevante ai fini di individuare il reale ed effettivo centro di interessi del sig. C. [redacted]

In merito al centro degli interessi economici, osserva il Tribunale come dal Registro delle Imprese risulti la C. [redacted] S. [redacted] L. [redacted], con sede legale in Londra (doc. 15 di parte resistente). La sede sita in Roma, via T. [redacted] n. 66, è solo una sede secondaria. A tale considerazione va poi aggiunto che il complesso aziendale della C. [redacted] S. [redacted] L. [redacted] risulta sottoposto a sequestro preventivo, in forza dell'ordinanza del 18.12.2017 e, dunque, non si comprende come potrebbe essere considerata nella disponibilità gestoria del sig. C. [redacted] e come possa, pertanto, essere rilevante ai fini di dimostrare che, proprio a Roma, egli ha fissato il proprio centro di interessi economici.

Ai fini dell'individuazione della residenza abituale del ricorrente, infine, si osserva come la presenza nel territorio nazionale di un fratello e di un'anziana madre non costituiscono elementi rilevanti.

Appaiono rilevanti, invece, i seguenti elementi:

- Il sig. C. [redacted], cittadino olandese, è titolare di numerose attività economiche in diverse parti del mondo, dai Caraibi (in particolare le isole di Curacao e Sint-Maarten), sino al Regno Unito, ove ha sede la G. [redacted] S. [redacted] L. [redacted]
- I rapporti bancari le cui chiusure sono alla base del presente procedimento erano intrattenuti con banche estere e riguardano conti e soggetti esteri (cfr. docc. 5 e 6 di parte ricorrente);
- Il ricorrente ha, in più occasioni, dichiarato alla stampa di risiedere stabilmente a Sint-Marteen ove ha, peraltro, numerosi interessi economici (cfr. doc. 4 e 16 di parte resistente).

I predetti elementi consentono di affermare che il sig. C. [redacted] non avesse, all'epoca dei fatti in cui sarebbe avvenuto l'illecito trattamento dei dati, la residenza abituale in Italia.

L'art 79 del GDPR, come foro alternativo a quello della residenza abituale dell'interessato prevede che l'azione possa essere promossa dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il titolare



**del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento.**

Per individuare la nozione di stabilimento non può prescindersi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (pur consapevoli che la Corte, nelle pronunce di seguito richiamate, ha deliberato al solo fine di determinare il diritto applicabile e la competenza dell'Autorità Garante di un determinato Stato membro in luogo di quella in cui ha sede la società del gruppo che tratta i dati personali in esame).

Alla luce dell'obbiettivo perseguito dalla direttiva 95/46 (nonché dal successivo DGPR) consistente nel garantire una tutela efficace e completa delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, l'espressione «nel contesto delle attività di uno stabilimento» non può ricevere un'interpretazione restrittiva (v., in tal senso, la sentenza della Corte di Giustizia *Google Spain e Google*, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 53). Come affermato dalla Corte di Giustizia (nella causa C—230/14, *Weltimmo*), “*per conseguire tale obiettivo ed evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in forza della direttiva in parola, il considerando 18 della medesima direttiva enuncia che è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'Unione europea rispetti la legislazione di uno degli Stati membri e che è opportuno assoggettare i trattamenti effettuati da chiunque operi sotto l'autorità del responsabile del trattamento stabilito in uno Stato membro alla legge di tale Stato*”.

In merito alla nozione di “stabilimento”, va ricordato che il considerando 19 della direttiva 95/46 – ricordata nel caso in esame atteso che la Corte di Giustizia si era pronunciata su fattispecie regolate dalla predetta Direttiva e, peraltro, enunciata in una versione sostanzialmente sovrapponibile anche al considerando 22 del GDPR - enuncia che lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale dell'attività mediante un'organizzazione stabile, e che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo (sentenza *Google Spain e Google*, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 48).

Come ancora ribadito nella sentenza *Weltimmo*, ne consegue una “concezione flessibile della nozione di stabilimento”, per individuare la quale occorre valutare sia il grado di stabilità dell'organizzazione, sia l'esercizio effettivo delle attività in tale altro Stato membro, prendendo in considerazione la natura specifica delle attività economiche e delle prestazioni di servizi in questione (in particolar modo per quanto riguarda imprese che offrono servizi esclusivamente tramite Internet).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alla nozione di stabilimento, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla difesa di parte resistente, ben può essere considerata anche con riferimento alla qualificazione del concetto di stabilimento del responsabile o del titolare del trattamento di cui all'art



79 del nuovo Regolamento. Ciò che rileva, infatti, è l'interpretazione di un concetto di stabilimento idonea a garantire, così come previsto dall'art 79 del GDPR, una tutela effettiva dell'interessato (per usare le parole della Corte di Giustizia, una "tutela efficace e completa del diritto alla vita privata e nell'evitare che le disposizioni vengano eluse", nella sentenza *Weltimmo*, punto 30) che sarebbe preclusa ove si accedesse ad un'interpretazione restrittiva del concetto di "stabilimento".

I principi predetti sono stati affermati nell'ottica di massima tutela dell'interessato e, ad avviso di questo giudice, possono portare ad un superamento dei criteri di cui al Regolamento 1215/2012 solo se funzionali a garantire una tutela effettiva dell'interessato, altrimenti preclusa. La Corte di Giustizia, infatti, chiamata a pronunciarsi sul diritto applicabile ad una fattispecie nelle quale l'interessato aveva subito una violazione del diritto al lecito trattamento dei propri dati personali in uno stato membro diverso da quello in cui aveva sede il titolare del trattamento, ha affermato una nozione non restrittiva di stabilimento – con evidenti ricadute anche dal punto di vista dei criteri di individuazione dell'autorità giurisdizionale competente – allo scopo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva.

Ove non possa, invece, ravvisarsi un *vulnus* al predetto principio, si ritiene che debbano trovare applicazione i criteri previsti dal Regolamento Bruxelles I Bis ed i principi dallo stesso indicati (in particolare, i principi di prevedibilità, prossimità e buona amministrazione della giustizia, richiamati dal considerando 16 del predetto Regolamento). In forza dei predetti principi, i fori alternativi al foro del domicilio del convenuto dovrebbero basarsi sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe, inoltre, garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Lo stesso considerando pone particolare enfasi al principio di prevedibilità «in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

Per quanto riguarda le controversie con una pluralità di convenuti, come la fattispecie in esame, la Corte di Giustizia, nella causa C352/13 - con riferimento all'art. 6, n. 1, del Regolamento CE n. 44/2001 (corrispondente all'attuale art. 8, n. 1, del Regolamento Bruxelles I-Bis), ha affermato che: *"Secondo una giurisprudenza costante, tale norma [ossia l'art. 6, n. 1, del Reg. 44/2001] non può essere applicata in modo da poter consentire ad un ricorrente di citare in giudizio più convenuti al solo scopo di sottrarre uno di essi alla competenza dei giudici dello Stato ove egli è domiciliato...in presenza di indizi concludenti che consentano [al giudice] di giungere alla conclusione che l'attore abbia creato o mantenuto artificialmente le condizioni di applicazione di tale disposizione"*.



Tutti i principi appena richiamati portano l'interprete a ritenere che l'art. 79 del GDPR – anche alla luce del considerando 147 del predetto Regolamento – debba essere interpretato in modo coerente con i principi di cui al Regolamento Bruxelles I-Bis. In particolare, l'interessato potrà agire (dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui ha la residenza abituale o) dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui sia presente uno stabilimento del titolare del trattamento o del suo responsabile. La norma richiede espressamente che sia uno stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento, in tal modo disegnando una relazione tra l'attività del titolare o del responsabile (che trattano il dato personale) e il predetto stabilimento (nel rispetto del principio di prevedibilità). La nozione di stabilimento dovrà, poi, essere interpretata in modo non restrittivo, così come indicato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce sopra richiamate, laddove tale interpretazione sia necessaria per assicurare all'interessato una tutela effettiva (e, dunque, principalmente laddove tale interpretazione sia funzionale a garantire all'interessato il diritto di adire l'autorità giurisdizionale dello Stato membro del luogo in cui si sono verificati gli effetti dannosi dell'illecito).

Tanto premesso, osserva il Tribunale come, nell'individuazione dell'autorità giurisdizionale competente, non possa, pertanto, prescindere dalle disposizioni del Regolamento 1215/2012.

In primo luogo il considerando 147 del GDPR dispone: “Qualora il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in particolare riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale, compreso quello per risarcimento, contro un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, disposizioni generali in materia di giurisdizione quali quelle di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di dette disposizioni specifiche”.

Le disposizioni del Regolamento 1215/2012, pertanto, ben possono trovare applicazione se non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni specifiche di cui al GDPR. Alla luce delle norme sopra richiamate, così come interpretate dalla Corte di Giustizia, può escludersi un pregiudizio per l'applicazione delle norme del GDPR ove venga assicurata una tutela efficace e completa del diritto alla vita privata.

Con riferimento al caso di specie, occorre verificare: a) se, nel caso di specie, possa ritenersi che il responsabile o il titolare del trattamento (R. [REDACTED] L. [REDACTED]) abbia in Italia uno stabilimento che presenti una relazione qualificata con i dati personali che si assumono illecitamente trattati; b) se l'interpretazione estensiva del concetto di stabilimento sia funzionale a garantire all'interessato una tutela effettiva.



Con riferimento al primo aspetto, non pare inutile ricordare che la stessa Corte di Giustizia, nelle pronunce appena citate, ha esaminato le specifiche attività compiute dallo “stabilimento” per concludere, prendendo in esame la pronuncia *Weltimmo*, che la pubblicazione - sui siti internet di annunci immobiliari della Weltimmo - di dati personali relativi ai titolari di tali beni ed eventualmente l'utilizzazione di tali dati per esigenze di fatturazione degli annunci integrasse un'attività svolta nel contesto delle attività dello stabilimento.

Occorre, dunque, esaminare le attività riferibili alla R. [REDACTED] I. [REDACTED] S.p.A..

In primo luogo si osserva come debba ritenersi pacifico il fatto che il trattamento dei dati nel servizio *world check* venga svolto solo dalla R. [REDACTED] I. [REDACTED] (fatto, peraltro, espressamente riconosciuto anche dalla difesa di parte ricorrente).

Dalla visura prodotta da parte resistente (doc. 1), emerge che l'oggetto sociale della R. [REDACTED] I. [REDACTED] consiste nella locazione, manutenzione, acquisto e vendita di apparecchiature ed elaboratori elettronici; nella distribuzione e vendita di servizi attinenti all'informazione di natura societaria, economica e finanziaria di programmi di elaborazione elettronica, nonché di servizi di telecomunicazioni; la fornitura a società controllanti, controllate e collegate di servizi di amministrazione.

Appare evidente, in assenza di ulteriori elementi idonei ad evidenziare l'esistenza di un collegamento tra l'attività della società italiana e quelle svolte dal responsabile e dal titolare dei dati trattati nel servizio *world check*, che parte ricorrente non ha specificamente dedotto, che nel caso in esame non sussista alcuna relazione tra le attività svolte dalla R. [REDACTED] I. [REDACTED] e quelle eseguite dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati per cui è causa.

Con riferimento alla seconda ipotesi, ad avviso di parte ricorrente, la nozione di stabilimento dovrebbe essere interpretata in senso estensivo e, dunque, rientrare nella fattispecie di cui all'art 79 del GDPR, in forza dei seguenti elementi:

- I legami societari tra la R. [REDACTED] I. [REDACTED] e il gruppo R. [REDACTED] I. [REDACTED] (doc. 7 e 8);
- La specifica attività di promozione e di marketing svolta dalla R. [REDACTED] I. [REDACTED] in ordine alla banca dati *world check* (cfr. contratto con la Banca d'Italia – all. 9 e comunicazioni commerciali trasmesse in risposta alle richieste di informazioni sull'abbonamento a *world check* – all. 12).

L'appartenenza di R. [REDACTED] I. [REDACTED] al medesimo gruppo societario di cui è parte R. [REDACTED] I. [REDACTED] non dimostra, in alcun modo, che le attività dalla stessa svolte siano svolte quale “stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento”. Occorre, infatti, compiere una verifica in concreto, sulla base delle



allegazioni delle parti, per giungere ad una valutazione che non può essere compiuta sulla base di legami societari tipici di grandi gruppi internazionali.

Con riferimento alla determina a contrarre della Banca d'Italia (citata nelle decisioni del Tribunale di Roma e del Tribunale di Milano a sostegno della tesi invocata da parte ricorrente), si osserva che la scelta effettuata da un terzo (la Banca d'Italia) di "domiciliare" il rapporto con la R. [redacted] Limited presso la sede italiana appare un elemento non decisivo, in ragione del fatto che, nella predetta determina, nulla viene indicato in merito alle attività che la sede italiana svolgerebbe (con riferimento ai dati personali trattati nel servizio *world check*).

La mera risposta a richieste di informazioni da una dipendente della sede italiana in merito ai servizi World Check, unitamente considerata, non dimostra l'esistenza di una relazione qualificata tra le attività dello stabilimento e il responsabile o il titolare del trattamento (la [redacted] L. [redacted]).

A tali considerazioni deve poi aggiungersi come nel caso in esame non vi sia alcun elemento che possa portare a ritenere che il danno si sia verificato in Italia. Al contrario, i numerosi elementi sopra indicati (cfr. in particolare, il fatto che il centro di interessi economici del sig. [redacted] sia indiscutibilmente all'estero e che le banche - HSBC di Londra e Compliance Department di [redacted] - che hanno comunicato la chiusura dei conti si trovino in Stati differenti dall'Italia) dimostrano come non vi sia alcun collegamento tra i danni che il sig. [redacted] lamenta e l'autorità giurisdizionale italiana dallo stesso adito. Non si ravvisa, pertanto, l'esigenza di assicurare a parte ricorrente quella tutela effettiva che giustificherebbe l'interpretazione estensiva del concetto di stabilimento.

Tanto premesso, trattandosi di responsabilità da fatto illecito, occorre premettere che la disciplina del *forum commissi delicti*, contenuta nell'art. 5 n. 3 del Regolamento Bruxelles I, è stata sostituita, a partire dal 10 gennaio 2015, dal corrispondente art. 7 n. 2 del Regolamento n. 1215/2012, che ne ha però mantenuto sostanzialmente invariata la formulazione letterale. Tale criterio di competenza giurisdizionale costituisce un foro non solo speciale e alternativo rispetto al foro generale del domicilio (o sede) del convenuto, ma anche facoltativo.

La Corte di Giustizia è più volte intervenuta, pronunciandosi in via pregiudiziale, sull'interpretazione dell'art. 5 n. 3 del Regolamento Bruxelles I, che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968. La continuità, a livello interpretativo, tra l'articolo 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles e il corrispondente articolo contenuto nel Regolamento n. 44/2001 è stata sancita dal legislatore europeo nel diciannovesimo considerando del Regolamento Bruxelles I, nonché dalla Corte di Giustizia (secondo la quale l'interpretazione fornita con riferimento alle disposizioni della Convenzione di



Bruxelles si estende anche a quelle del Regolamento del 2001 - e, *a fortiori*, del Regolamento Bruxelles I-bis -, nel caso in cui le disposizioni siano qualificabili come equivalenti).

Con riferimento alla nozione di “materia di delitto o quasi delitto”, la Corte di giustizia ne ha affermato, nella sentenza *Kalfelis*, il carattere di nozione europea autonoma, in cui è ricompresa « (...) qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleggi alla materia contrattuale di cui all'art. 5, n. 1 ».

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che "ai fini di determinare l'ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non domiciliato né residente in Italia, occorre applicare i criteri stabiliti dalle sezioni 2", 3" e 4" del titolo 2 della Convenzione, anche quando il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non contraente della Convenzione" (così Cass. S.U. ord. 21.10.2009 n. 22239; cfr. anche Cass. S.U. ord. 27.2.2008 n. 5090; Cass. S.U. ord. 11.2.2003 n. 2060, Cass. S.U. 12-04-2012, n. 5765).

Con riferimento al «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» è ormai consolidata nella giurisprudenza europea il principio della piena dicotomia tra azione ed evento, secondo cui in caso di illeciti c.d. complessi o a distanza, caratterizzati dalla dissociazione geografica tra il luogo del fatto e il luogo del danno, è competente, a scelta dell'attore, sia il giudice del luogo del fatto generatore del danno (teoria dell'azione) sia il giudice del luogo in cui si è verificato il danno (teoria dell'evento).

La Corte di Cassazione, sin dal 2003, ha ribadito come – esaminando la struttura dell'illecito disciplinato a livello comunitario ai soli fini di determinazione della competenza giurisdizionale - il criterio di collegamento debba essere individuato o dal fatto generatore dell'illecito, ovvero dal luogo ove si sia prodotta la lesione diretta ed immediata del bene protetto, ancorché gli effetti mediati dell'evento di danno possano diversamente propagarsi nel tempo e nello spazio (cfr. anche, per un'ampia ricostruzione della giurisprudenza comunitaria relativa all'interpretazione dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, Cass. SS.UU. 14654/2011).

Ancora, in via generale, mette conto osservare come il criterio di giurisdizione del “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” debba essere interpretato facendo riferimento al centro di interessi del soggetto leso, e cioè il luogo della sua residenza abituale o dell'esercizio dell'attività professionale da parte della persona lesa (principi espressi dalla Corte di Giustizia con la sentenza 25.10.2011, C-509-9 – *eDate Advertising* e a. in un caso di diffamazione *on line*).

Orbene, nel caso in esame, ritiene questo giudice che l'evento illecito possa ritenersi verificato nel momento in cui provochi la lesione concreta del bene protetto, in relazione al soggetto che per tale lesione chieda tutela. La detta lesione può, dunque, ritenersi consumata nel luogo e nel momento in cui



il soggetto leso abbia preso consapevolezza dell'illecito trattamento dei propri dati. Nel caso di specie, come allegato dalla difesa di parte ricorrente, la predetta consapevolezza è legata alle comunicazioni, ricevute dalle banche ████████ di Londra e ████████ di ████████ relative alla chiusura dei conti delle società del sig. C██████. I fatti illeciti, lamentati da parte ricorrente, non possono, pertanto, ritenersi consumati in Italia, atteso che: il ricorrente ha la residenza (abituale e anagrafica) in stati diversi dall'Italia; le banche commerciali che hanno dato comunicazione del ricevimento delle informazioni commerciali effettuato dalla ████████s ████████d hanno sede fuori dall'Italia; il trattamento dei dati, come dedotto peraltro dallo stesso ricorrente sin dal ricorso introduttivo, è effettuato dalla ████████s ████████d, con sede a Londra.

Con riferimento alle pronunce emesse dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Milano in sede cautelare, invocate dalla difesa di parte ricorrente, si osserva come le considerazioni svolte nelle predette pronunce – considerazione che, per la tipologia di provvedimenti adottati dai giudicanti (in un caso di incompetenza per territorio e nell'altro in sede cautelare) hanno esaminato solo incidentalmente la questione della giurisdizione - non hanno preso in esame né i principi sovranazionali che hanno ispirato le pronunce della Corte di Giustizia richiamate né criteri di cui al Regolamento Bruxelles I bis (entrambi indispensabili riferimenti ai fini di una compiuta valutazione in merito all'autorità giurisdizionale competente).

Si impone, pertanto, una pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice italiano adito.

Le spese di lite, in ragione dell'esistenza di non univoci orientamenti giurisprudenziali di merito sul punto e della novità della questione relativa all'interpretazione dell'art. 79 del GDPR, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito;
- b) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite;
- c) Indicare in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.



Milano, 8 ottobre 2020

Il Giudice  
dott. Martina Flamini

